

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022.

Art. 1

L'appalto ha per oggetto:

- 1) il servizio del trasporto degli alunni, frequentanti la scuola materna, elementare, media e materna privata, dai nuclei abitati e dalle case sparse agli edifici scolastici del capoluogo e ritorno;
- 2) servizio di assistenza e sorveglianza alunni della scuola materna.

Il servizio dovrà essere assicurato per tutto l'anno scolastico 2021/2022 secondo i seguenti percorsi:

itinerario "A" di Km. 17;

itinerario "B" di Km. 16;

itinerario "C" di Km. 25.

La percorrenza totale annua riferita al trasporto scolastico è pari **km. 52.000** circa.

I percorsi sono indicati negli allegati al presente capitolato.

La ditta affidataria dovrà effettuare, nel corso dell'anno scolastico, su tutti e tre gli itinerari le seguenti corse:

- Andata scuola elementari e media dal lunedì al sabato;
- Andata scuola materna dal lunedì al venerdì;
- Ritorno scuola elementare nei giorni di lunedì, venerdì e sabato;
- Ritorno scuola media ed elementare dal lunedì al sabato;
- Ritorno per tutte le scuole dal lunedì al venerdì.

I percorsi le corse e le fermate possono essere variati, in relazione alle esigenze dell'utenza senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo dovuto alla ditta.

L'amministrazione, in relazione all'organizzazione che verrà data alle attività scolastiche, si riserva la facoltà di aumentare e/o diminuire, nel limite massimo del 25%, il numero dei Km da percorrere, senza alcuna variazione del corrispettivo.

La salita e la discesa degli alunni avverrà in punti di raccolta fissati dall'Amministrazione Comunale annualmente, con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza e all'entità degli alunni.

L'arrivo a scuola e comunque la discesa degli alunni dovrà avvenire in Via Adriani solo cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, fermo restando che il servizio mattutino di raccolta degli alunni dovrà iniziare, dalla prima fermata, un'ora prima dell'inizio delle lezioni.

Analogamente il servizio di ritorno dovrà partire da via Adriani, immediatamente al termine delle lezioni e l'ultima fermata dovrà essere effettuata entro un'ora dalla partenza.

I bambini frequentanti la scuola materna privata dovranno essere prelevati e fatti scendere in Via regina Margherita n. 8. Il

Servizio potrà essere integrato e modificato a causa dell'esecuzione di ogni altra attività parascolastica o sociale organizzata o patrocinata dal Comune.

In tal caso gli orari dovranno essere conciliati, per quanto possibile, con quelli del servizio trasporto scolastico.

Gli orari, nel corso di ogni anno scolastico, sono suscettibili di modifica in relazione all'effettivo orario praticato dalle istituzioni scolastiche. Gli stessi verranno comunicati prontamente alla Ditta Appaltatrice.

Il numero dei trasportati verrà definito all'inizio dell'anno scolastico, sulla base degli iscritti. E' consentito, nel corso dell'anno scolastico, l'aumento del numero dei trasportati, nel limite del 10%, senza alcuna variazione del corrispettivo.

Il servizio "scuolabus" dovrà essere attivato all'inizio di ogni anno scolastico e essere protratto fino alla fine.

Il servizio dovrà essere garantito sia durante i giorni previsti dal calendario scolastico, sia nel periodo di chiusura della scuola per viaggi di istruzione.

E' richiesta (compresa nel canone annuo) una ulteriore percorrenza di massimo **Km 8.000 (ottomila)** annui per viaggi di istruzione o per necessità dell'amministrazione anche oltre la fine dell'anno scolastico.

La ditta affidataria dovrà essere preavvertita delle esigenze riguardanti i viaggi di istruzione o per i casi di necessità dell'amministrazione, almeno 2 giorni prima.

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblica utilità e non può per nessuna ragione essere sospeso salvo i casi di forza maggiore (calamità naturali ecc.).

Art. 2

Il servizio dovrà essere assicurato esclusivamente con autobus idonei, sicuri, in buono stato, per i quali sia assicurata una adeguata manutenzione, debitamente immatricolati per lo scopo specifico in conformità al D.M. datato 31/01/1997 (pubblicato nella G.U. n. 48/1997).

Gli automezzi utilizzati dovranno essere idonei, sia nella meccanica che nella carrozzeria, ad espletare il servizio scuolabus, di capienza adeguata al numero di alunni da trasportare e dovranno essere sottoposti a collaudi e revisioni periodiche come previsto dalla vigente normativa. Le dimensioni e il numero di posti dovranno essere tali da garantire il trasporto in condizioni di piena sicurezza.

Deve essere in ogni caso assicurato il trasporto di alunni con disabilità.

La ditta affidataria dovrà disporre di un numero di automezzi sufficiente per lo svolgimento del servizio.

Gli automezzi dovranno avere una vetustà non superiore a 15 anni a partire dalla prima immatricolazione anche estera.

Tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati di copertura assicurativa RCA a norma di legge.

Ogni onere relativo alla gestione degli automezzi (tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisioni annuali, carburante, spese di esercizio ecc.) farà carico alla ditta.

L'amministrazione, ai fini della salvaguardia dell'incolumità degli utenti trasportati, si riserva di effettuare controlli ed ispezioni in qualsiasi momento per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi.

La ditta affidataria é obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico e tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza.

Dovrà curare l'igiene e la pulizia all'interno e all'esterno dei mezzi di trasporto.

La ditta affidataria del servizio dovrà risultare iscritta presso la Camera di Commercio nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di linea, nonché il titolare della medesima dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto viaggiatori su strada di persone, come previsto dall'Art. 6 del D.M. n. 448 del 20/12/1991 e dal Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Ai sensi dell'art. 83, lett. b) del codice (d.leg.vo n. 50/2016), la ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria, compresi i requisiti di fatturato richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto di appalto:

- a) aver realizzato negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) un fatturato globale d'importo complessivo non inferiore ad € 300.000,00 (escluso IVA) da intendersi quale cifra complessiva del triennio;
- b) aver realizzato negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) un fatturato globale specifico del servizio d'importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00 (escluso IVA) da intendersi quale cifra complessiva del triennio;

La ditta affidataria dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione del lavoro del personale dipendente, sia nel caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi.

Nel caso che la ditta affidataria non riesca, per qualsiasi motivo ad assicurare il servizio, l'amministrazione potrà procedere a sostituirsi in tale incombenza con ogni mezzo, restando inteso che tutti i relativi oneri saranno a carico della ditta stessa, con l'applicazione di una penale, proporzionata all'inconveniente

verificatosi, sino ad un massimo del 10% del canone, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 3

Il corrispettivo dell'appalto per l'anno scolastico 2021/2022 è stimato in €. 105.000,00 oltre iva. Euro 1,75 a chilometro.

L'affidamento avverrà tendo conto del minor prezzo complessivo più basso offerto per l'intera durata dell'appalto ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c. del codice degli appalti, con esclusione dell'offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Il contratto é garantito, con onere a totale carico della ditta affidataria del servizio, mediante prestazione di una cauzione (anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa) pari al 10% del valore complessivo contrattuale. In caso di riduzione della cauzione, per prelevamenti conseguenti ad inadempimenti contrattuali, la ditta affidataria è obbligata, nel termine di trenta giorni, a reintegrare l'ammontare cauzionale. In caso di inadempienza, la cauzione verrà reintegrata d'ufficio con prelievi dal corrispettivo contrattuale e, conseguentemente, la ditta sarà considerata inadempiente al rispetto di norma contrattuale.

Resta a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità in ordine a danni arrecati a cose e/o persone conseguenti a fatti o eventi non connessi alla circolazione degli automezzi (compresi la salita e la discesa dei trasportati), provvedendo a stipulare polizza assicurativa che dovrà essere prodotta prima dell'inizio del servizio.

La polizza dovrà provvedere le seguenti sezioni di garanzia di responsabilità civile verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) CON massimale unico per ciascuna sezione no n inferiore ad €. 2.000.000,00.

La ditta affidataria è direttamente responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato a persone e cose nell'espletamento del servizio.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura. Il ritardo nel pagamento del canone che si prolunghi oltre 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo del comune della fattura, salvo l'ipotesi di contestazione formale, darà diritto alla ditta di richiedere gli interessi legali.

Art. 4

Il servizio oggetto dell'appalto coincide con l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e termina con l'anno scolastico 2021/2022, fatto salvo quanto disposto per i servizi accessori che dovranno

essere svolti senza oneri aggiunti per il Comune di Mogliano secondo le necessità dell'Amministrazione, la cui scadenza è fissata al 31/08/2022.

Il Comune di riserva di far iniziare il servizio alla Ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto di appalto se ed in quanto possibile in base alla vigente normativa.

Art. 5

La ditta affidataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale in possesso delle abilitazioni di legge.

Il personale addetto dovrà essere costantemente adeguato come numero e come qualifica, capace e fisicamente valido; inoltre, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario e mantenere un contegno ineccepibile, corretto e riguardoso, sia nei confronti dei passeggeri che nei confronti delle famiglie degli alunni, nonché essere abilitato alla guida di autobus per il trasporto di persone (patente idonea per l'effettuazione del servizio).

In caso di contestazioni, la ditta si impegna ad adottare, nei confronti dei responsabili, provvedimenti che potranno andare dal richiamo, alla multa, alla sostituzione.

Ove emergano motivi tali da far ritenere non più idoneo fisicamente e/o moralmente qualche addetto al servizio, l'amministrazione, con nota riservata e motivata, potrà chiedere la sostituzione. La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo di lavoro di categoria sia nazionale che locale.

Ove vengano accertate o segnalate violazioni alle norme contrattuali in danno del personale dipendente e nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, la stessa amministrazione sospenderà il pagamento del canone che resterà vincolato all'assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico della ditta affidataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che dispongano l'obbligo a carico dell'amministrazione. L'appaltatore rinuncia esplicitamente ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti della ditta affidataria.

Art. 6

Per ogni infrazione nello svolgimento del servizio, salvo che il caso non rivesta carattere di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, verrà applicata una penale proporzionata alla gravità dell'infrazione, sino ad un massimo del 10% del canone annuale. In caso di gravi e/o ripetute

inadempienze, contestate per iscritto, previste dal successivo articolo 13, e salvo sempre la possibilità della ditta affidataria di controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della nota, si procederà con motivato atto del Responsabile del Servizio a disporre la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione prestata, a titolo di penalità, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Tutti i termini e le comminatorie previsti nel presente contratto operano senza obbligo per l'Ente della costituzione in mora della ditta affidataria del servizio.

Art. 7

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano.

Art. 8

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 9

L'amministrazione Comunale non consentirà assolutamente in tutto o in parte il subappalto del servizio, né la cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Art. 10

In caso di fallimento del fornitore il contratto si riterrà sciolto ai sensi dell'art. 81 del R.D. 26 marzo 1942, n. 267.

Ove il curatore del fallimento dichiarasse di voler subentrare al contratto, il Comune si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute solidalmente dagli eredi di lui soltanto se l'Ente ne avrà dato esplicito consenso. Analogamente occorre il consenso dell'Ente in caso di cessione della ditta fornitrice.

Art. 11

L'Appaltatore è tenuto:

- a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
- b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate, e ad avvisare preventivamente i genitori, qualora vi siano variazioni di percorso;

c) ad osservare orari ed itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione se non espressamente e preventivamente autorizzata dal Committente;

d) a tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;

e) a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

f) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;

g) ad osservare il D.M. 31 gennaio 1997, e le altre norme, atti ed istruzioni amministrative comunque vigenti in materia di trasporto scolastico e di circolazione stradale;

h) ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;

i) a dare immediata comunicazione al Comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;

j) a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria;

k) a tenere ed aggiornare la documentazione prescritta per la circolazione di veicoli su strada ed il trasporto mediante veicoli da noleggio con conducente, con particolare riferimento alle carte di circolazione ed alle licenze d'esercizio;

l) ad effettuare annualmente il collaudo tecnico dei veicoli presso la Motorizzazione Civile, registrandone l'esito nelle carte di circolazione;

m) qualora alla fermata prevista e all'orario previsto, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino (scuola dell'infanzia e primo ciclo) si proseguirà nel giro e si ritornerà sul posto al termine dello stesso. Qualora anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere il bambino lo stesso verrà riportato a scuola, se ancora aperta, o in ultima ipotesi al comando di Polizia Municipale, che si occuperà di rintracciare i genitori;

n) ad essere in regola con le norme previste dal decreto legislativo n. 81/2008;

o) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13-08-2010;

La ditta appaltatrice, all'atto della sottoscrizione del contratto, deve dichiarare di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme contenute nel presente capitolato e di aver visionato i percorsi. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Art. 12

La ditta appaltatrice risponderà direttamente o, in caso di chiamata in causa del comune, con l'obbligo di sostituirsi ad esso, di tutti i danni, ivi compresi quelli di tutti i terzi trasportati, anche se non espressamente autorizzati, che dovessero essere arrecati a persone o cose nel corso dell'espletamento del servizio senza alcun limite di copertura.

A tale scopo, non potrà addurre a propria giustificazione né l'eventuale comportamento dei trasportati né quello della persona incaricata della vigilanza.

I massimali assicurati non sono in nessun caso limitativi della responsabilità assunta in forza del seguente capitolato.

La ditta appaltatrice è direttamente responsabile del personale, della sua disciplina in servizio e dei suoi rapporti con gli utenti.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di dirigere il personale affinché non possano crearsi appunti di sorta non solo nel servizio, ma anche nel comportamento.

Art. 13

Il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio;
- abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- comportamento abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della ditta appaltatrice e del personale adibito al servizio;
- inosservanza da parte della ditta appaltatrice di uno o più impegni assunti verso il comune;
- quando la ditta si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o quando sia dichiarata fallita;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
- si risolverà, altresì, in presenza di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, c. 8, della legge n. 136 del 13.08.2010.

Indipendentemente da tutti i casi sopra precisati, per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi degli articoli 1453 e segg. del Codice Civile, il Comune ha diritto, nel modo e nelle forme di legge, a promuovere la risoluzione del contratto.

Art. 14

La ditta appaltatrice non può recedere dal contratto per nessuna causa.

Art. 15

Ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto verrà definita a termini di legge. Prima di adire la via giudiziaria però è obbligatorio preliminarmente esperire il procedimento di mediazione ai sensi del d.leg.vo n. 28 del 4 marzo 2010 o il procedimento di negoziazione assistita previsto dal D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014.

Art.16

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (cfr. DUVRI). Si precisa, ai sensi e per gli effetti della legge 3.8.2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, il Comune di Mogliano non è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Non viene di conseguenza predisposto il quadro economico dei relativi costi analitici delle attività interferenti.

Secondo la determinazione n° 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice. Allo stato attuale non si intravedono costi per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti.

Art.17

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Costituiscono allegati al presente capitolato:

Itinerario "A";

Itinerario "B";

Itinerario "C".